



5

LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE

*L'impatto del Fisco sul trasferimento
di attività finanziarie dal de cuius agli eredi*

NUOVO RISPARMIO IL PESO DEL FISCO SUGLI INVESTIMENTI

Le tasse da pagare al Fisco dagli eredi

Affrontare l'eredità per tempo consente di conseguire risparmi ed evitare liti e conflitti generazionali

di **Fabrizio Vedana**

Se il defunto non ha fatto testamento o non ha disposto di una parte del patrimonio, si ha la successione legittima (nel senso che è volontà della legge che supplisce ad una mancanza di volontà del defunto).

Sono successori legittimi: il coniuge o il soggetto parte di una unione civile, i discendenti (figli, figli di figli premorti, ulteriori discendenti in linea retta), gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) e gli altri parenti fino al sesto grado. Quando il defunto ha fatto testamento, quando ha cioè stabilito prima di morire come il proprio patrimonio dovrà essere ripartito tra gli eredi, si ha la successione testamentaria. Il defunto, però, non è del tutto libero di disporre a favore degli eredi il proprio patrimonio, in quanto la legge riserva ai familiari più stretti (cosiddetti legitti-

mari o riservatari) determinate quote di eredità dette "quote di riserva" o "legittima". Quando i legittimari fanno valere in sede giudiziale o stragiudiziale i loro diritti di riserva, in quanto nel testamento non sono rispettate le loro quote di legittima, si ha la "successione necessaria", ossia si procede ad una ripartizione del patrimonio del defunto in base alla quota di riserva dei legittimari.

Quello che resta del patrimonio, dopo aver detratto la legittima, costituisce la "quota" disponibile, ovvero la parte di patrimonio di cui chi fa testamento può disporre liberamente a favore di chiunque (ovviamente anche a favore dei legittimari in aggiunta alla loro quota di riserva).

La ripartizione delle quote in caso di successione testamentaria o di successione legittima è indicata nella tabella pubblicata nella

Le quote ereditarie

La ripartizione delle quote tra le diverse tipologie di eredi in caso di successione testamentaria o di successione legittima

	QUOTA DI RISERVA	QUOTA DISPONIBILE	ASSE EREDITARIO
Coniuge/parte unione civile	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Tutta l'eredità
Coniuge/parte unione + figlio	$\frac{1}{3}$ ciascuno	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{2}$ figlio
Coniuge/parte unione + 2 o più figli	$\frac{1}{4}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{2}$ figli	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$ coniuge/parte unione $\frac{2}{3}$ figli
Coniuge/parte unione + ascendenti	$\frac{1}{2}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{4}$ ascendenti	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{3}$ ascendenti
1 figlio	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Tutta l'eredità
2 o più figli	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	Tutta l'eredità in parti uguali
Ascendenti	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	Tutta l'eredità in parti uguali
Coniuge/parte unione, ascendenti e fratelli	$\frac{1}{2}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{4}$ ascendenti	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{3}$ fratelli e ascendenti (min $\frac{1}{4}$ ascendenti)
Coniuge/parte unione e fratelli	$\frac{1}{2}$ coniuge/parte unione	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$ coniuge/parte unione $\frac{1}{3}$ fratelli
Ascendenti e fratelli	$\frac{1}{3}$ ascendenti	$\frac{2}{3}$	Tutta l'eredità in 2 parti uguali (minimo $\frac{1}{2}$ ascendenti)
Fratelli	-	1	Tutta l'eredità in parti uguali
Altri parenti fino al sesto grado	-	1	Tutta l'eredità in parti uguali

pagina a fianco.

Le aliquote dell'imposta di successione sono variabili a seconda del grado di parentela che intercorre tra il defunto e gli eredi.

Esse si applicano sul valore delle singole quote attribuite a ciascun erede o legatario, al di sopra di una

franchigia anch'essa differenziata in base al grado di parentela (si ricorda, peraltro, che la normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando erede è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992).

Tra aliquote e franchigie

EREDI O LEGATARI	FRANCHIGIA (IN EURO)	ALIQUOTA %
Coniuge/parte unione, parenti in linea retta (bisonni, nonni, padri, figli, nipoti e pronipoti)	1 milione sulla quota di ogni beneficiario	4
Fratelli e sorelle	100.000 sulla quota di ogni beneficiario	6
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta (suocero e genero) e affini in linea collaterale (es. cognati) fino al terzo grado	Nessuna	6
Altri soggetti	Nessuna	8

Se nell'asse ereditario ci sono attività finanziarie

L'imposta di successione si applica a tutti i beni e diritti trasferiti per causa di morte, tra i quali rientrano anche:

- gli strumenti finanziari (azioni, quote di srl, obbligazioni, titoli atipici), italiani (compresi i Boc, i Bope e i Bor) ed esteri (compresi i titoli emessi dagli Stati esteri);
- le quote o le azioni di Oicr (fondi Sicav), italiani ed esteri, Ue o meno, armonizzati o meno;
- i pronti contro termine (Pct) aventi ad oggetto titoli diversi da quelli del debito pubblico dello Stato italiano o garantiti o equiparati, stipulati dal defunto in qualità di acquirente a pronti;
- i contratti derivati, sia quotati che Over The Counter (Otc);
- i beni contenuti in cassette di sicurezza o plichi chiusi;
- il denaro;

- l'oro e i gioielli.

Per effetto dell'articolo 12, comma 1, lett. h) ed i), del Tus, sono esenti da imposta di successione e quindi esclusi dall'attivo ereditario:

- i titoli del debito pubblico (Bot, Cct, ecc.);
- i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See), e gli altri titoli di Stato (Btp, Cto, Ctz), garantiti dallo Stato o equiparati, quali ad esempio le obbligazioni emesse dalle Ferrovie dello Stato o dall'Enel anteriormente alla loro privatizzazione ed i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Secondo quanto precisato nella Circolare Ministeriale 28 luglio 2000, n. 149, ai fini dell'imposta sulle successioni, sono esclusi dall'imposta anche i contratti di pronti contro termine stipulati dal de-

**LA DOMANDA**

Chi sono i successori legittimi?

—

Coniuge o soggetto parte di unione civile, discendenti, ascendenti e altri parenti fino al 6° grado

funto (in qualità di acquirente a pronti) su titoli del debito pubblico, titoli di Stato italiani, garantiti o equiparati, in quanto il trattamento tributario dei pronti contro termine aventi per oggetto i menzionati titoli segue la natura dei titoli, in modo da evitare una disparità di trattamento tra investimento diretto e investimento mediato attraverso il pronti contro termine. In sostanza, con la citata pronuncia il Ministero delle Finanze ha affermato che, in presenza di pronti contro termine in cui l'acquirente a pronti sia deceduto prima della scadenza del contratto, devono essere fatti concorrere alla formazione dell'attivo tassabile solo i titoli acquistati a pronti, ovviamente se diversi da quelli esclusi, e non il diritto di credito per il prezzo a termine.

Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare comprese in un'eredità, esse vanno considerate, a causa della detassazione dei Titoli di Stato, non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei Titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (vedi Circolare Ministeriale n. 37/E del 15 febbraio 1999). In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai titoli di Stato nel complessivo patrimonio apparte-

nente al fondo comune. Questo calcolo non è complicato, in quanto è prassi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare rilasciare agli eredi del quotista defunto una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo appartenenti al defunto alla data della sua morte, si evidenzia il peso percentuale, a tale

LA PAROLA CHIAVE

Legittima

La legge italiana stabilisce che si possa disporre liberamente solo di una parte del proprio patrimonio destinato all'eredità, mentre una quota (spesso maggioritaria) - detta legittima o quota indisponibile - sarà divisa tra gli eredi in linea di parentela più stretta (coniugi, figli e genitori) in maniera variabile a seconda del loro numero.

La determinazione della quota indisponibile del patrimonio dipende dai parenti in linea retta in vita al momento della morte del donante, fattore che apre una serie di possibilità che vanno dalla totale disponibilità dei beni in caso di assenza di coniugi, genitori e figli, fino all'ipotesi minima di un quarto di "ricchezza" disponibile rispetto al totale. Le donazioni dirette o indirette effettuate in vita rientrano nel conteggio del patrimonio ai fini successori.

data, dei titoli di Stato rispetto al patrimonio complessivo del fondo;

- le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (ad esempio, le polizze sulla vita).

Tutte le suddette fattispecie, in quanto escluse dall'imposta, non sono fiscalmente rilevanti, nel senso che, anche se dichiarate nella dichiarazione di successione, non rilevano ai fini del computo della franchigia.

Gli atout delle polizze assicurative

Nella pianificazione successoria le polizze vita, in particolare le unit linked, offrono dei benefici, consentendo l'ottimizzazione della gestione finanziaria e dell'imposizione fiscale. Inoltre la liquidazione avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti per la chiusura della successione e dunque un contratto di questo tipo fornisce anche ossigeno ai superstiti per fare fronte alle prime necessità in attesa dell'eredità.

Il rovescio della medaglia, non va però dimenticato, risiede nei costi che questi contratti prevedono, soprattutto nella versione standardizzata: spese d'ingresso, commissioni di gestione annuali (spesso pagate anche sui fondi dove il gestore assicurativo investe) nonché elevati costi di riscatto.

Tuttavia, per quanto concerne quei soggetti che vogliono lasciare degli attivi anche a chi non è tra gli eredi legittimi, la polizza è uno strumento da anni molto utilizzato; è bene sottolineare che i privilegi destinati ai contratti assicurativi in Italia hanno pochi eguali rispetto al resto d'Europa. Le polizze, come già sopra specificato, non concorrono a formare l'attivo ereditario. L'indennità (premio e rendimenti) rimborsata dalla compagnia al beneficiario è esente da imposte di successione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990. La

legge di stabilità 2015 ha invece eliminato l'esenzione dal pagamento dell'Irpef per gli eredi, che è stata mantenuta a fronte del rischio mortalità.

Propria della polizza è anche la flessibilità nella destinazione del patrimonio. Con la possibilità di individuare dei beneficiari e degli importi a questi assegnati purché non vi sia lesione della quota di legittima. Il contraente può infatti scegliere anche una terza persona non compresa nel nucleo familiare normato dalla legge. Così anche un convivente può essere nominato beneficiario e in tal modo verrà meno il pagamento della tassa di successione che per le persone non legate da parentela (o da vincolo di coniugio o di unione civile) sono più elevate e prive di franchigia. Tra l'altro, a differenza dei trust, al contraente resta la possibilità, in qualsiasi momento e con una semplice comunicazione scritta alla compagnia, di modificare i beneficiari eventualmente anche integrandoli.

Come appurato dalla giurisprudenza, la polizza, in particolare quelle di tipo unit linked, non possono ledere i diritti previsti dal Codice civile a favore degli eredi legittimari (ascendenti, discendenti, come precedentemente individuati). La Corte di Cassazione nella sentenza 3263/2016 del 19 febbraio 2016, ha stabilito che in determinate condizioni un contratto di assicurazione a contenuto finanziario si può configurare come una dona-



LA DOMANDA

Le polizze rientrano nell'attivo ereditario?

—
No l'indennità (premio e rendimenti) rimborsata dalla compagnia è esente da imposte di successione

zione indiretta.

Godono degli stessi diritti anche le polizze di diritto estero o di private insurance che hanno minori vincoli anche per quanto riguarda i beni da conferire a titolo di premio assicurativo e sulle quali la fiduciaria italiana può essere incaricato di fare da sostituto d'imposta.

Patto di famiglia: cos'è e suo utilizzo

Il patto di famiglia è un contratto previsto dal codice civile con il quale un soggetto titolare di un'impresa, o che detiene alcune quote sociali, trasferisce (in tutto o in parte) l'azienda o le quote societarie a uno o più dei propri figli o nipoti. In pratica, il patto di famiglia "anticipa" la successione dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni di controllo in società, anche quotate, permettendo il "passaggio generazionale" all'interno dell'impresa stessa e garantendone così la continuità.

La Legge in questi casi prevede che questi trasferimenti non sono soggetti a imposta, con la precisazione però che se si tratta di trasferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società di capitali (azionarie e non, quotate o non quotate) il beneficio dell'esenzione da imposta spetta alle seguenti condizioni:

a) si tratti di partecipazioni mediante le quali sia «acquisito» o «integrato» (nel senso di «aumentato») il controllo della società, ai sensi

DOPO DI NOI

Con la legge 112/2016 sul "dopo di noi", il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi. In questa prospettiva, sono riservate disposizioni fiscali di carattere agevolativo a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in una chiara logica di sussidiarietà orizzontale. Dal punto di vista fiscale, la portata della nuova Legge può soprattutto apprezzarsi considerando che, per la prima volta dall'ampliamento del presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, si pone una regolamentazione, sia pure di tipo prevalentemente promozionale, relativa all'applicazione di tale tributo (oltre che delle imposte di registro ed ipo-catastali) ai negozi di destinazione. Più precisamente l'art. 6 della legge sul "dopo di noi" interviene con specifiche misure fiscali relative alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave (ex art. 3, comma 3, legge 104/1992). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, i "beni e diritti" conferiti in trust, gravati da vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, «sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni».

La disciplina della esenzione fiscale nel tributo successorio e donativo si presenta in modo articolato, modulandosi in rapporto alla struttura del negozio ed ai possibili sviluppi delle vicende giuridiche. In questo senso, lo scopo di cura e protezione della persona con disabilità è assunto quale elemento causale in grado sia di giustificare l'effetto di separazione patrimoniale, sia di connotare le diverse posizioni soggettive.

La legge ha considerato questa finalità come meritevole della agevolazione, riferita ai beni e diritti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione (beni che ben potrebbero essere rappresentati da attività finanziarie) e che formano il patrimonio separato, indipendentemente dal legame esistente tra disponente e beneficiario disabile.

Al soggetto con disabilità, si aggiunge tuttavia un ulteriore potenziale beneficiario, in relazione al fondo residuo. Infatti, l'atto istitutivo deve prevedere (ai sensi della lett. h, comma 3, dell'art. 6) le modalità di destinazione del patrimonio al momento della morte del soggetto disabile, che determina il venir meno del vincolo (lett. g). Di fronte a tale fattispecie complessa, il legislatore non poteva garantire tout court l'esenzione, perché si sarebbero agevolati trasferimenti "non meritevoli" nella prospettiva della legge.

dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile;

b) gli aventi causa del trasferimento gratuito proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso (è poi prescritto che il mancato rispetto di quest'ultima condizione comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione da imposta, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria e di una sanzione amministrativa, nonché dei relativi interessi di mora).

Il patto di famiglia può quindi rappresentare un interessante strumento di pianificazione fiscale e successoria per coloro che detengono, direttamente o indirettamente (anche tramite società semplice), attività finanziarie.



LA DOMANDA

Come viene colpito un fondo comune che rientra nell'eredità?

—

L'imposta si applica sul valore delle quote, al netto del peso dei titoli di Stato in portafoglio

Trust

Il trust è un istituto giuridico proprio dei sistemi di common law. È stato introdotto in Italia per effetto della legge n. 364 del 1989, con cui è stata ratificata la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1 luglio 1985). Con il trust un soggetto (settlor o disponente) trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto (trustee), affinché li utilizzi a van-

taggio di un terzo beneficiario (beneficiary o beneficiario) o per il perseguimento di uno scopo. Con il conferimento, il settlor perde in via definitiva la proprietà dei beni che possono essere attività finanziarie.

La crescente importanza del trust, anche nel nostro ordinamento, è, dunque, il riflesso delle sue innumerevoli applicazioni pratiche, poiché, in quanto strumento versatile e flessibile, si presta al raggiungimento di diversi obiettivi e scopi.

Con l'atto dispositivo, qualificabile negozio a titolo gratuito, il settlor conferisce i beni nel trust vincolandoli al fine per cui lo stesso è costituito o perché vengano gestiti in favore di determinati soggetti. Tale vincolo implica l'impossibilità di distrarre tali beni dallo scopo prefissato. Essi "costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica e fiscale rispetto a quello del disponente e del trustee".

Il trust, dunque, sebbene con peculiari caratteristiche, rappresenta secondo [l'Agenzia delle Entrate](#) uno dei casi in cui si realizza un vincolo di destinazione che, in quanto tale, è assoggettabile alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazione, che secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49 del decreto legge n. 262 del 2006, si applica anche alla costituzione di vincoli di destinazione.

L'Amministrazione finanziaria, sottolineando come non sempre i

vincoli di destinazione comportino trasferimento di beni da un soggetto all'altro, si premura inoltre di specificare che «il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta».

Tuttavia, tale premessa non viene applicata al trust. Si legge, infatti: «La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni». Tale conclusione trova il suo fondamento nella stessa natura del trust, poiché come affermato nella circolare n. 48 del 2007, poi ripresa da quella del 2008, «il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo).

L'unicità della causa fa sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba esse-

re corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8%», salvo a tener conto dei rapporti di parentela e affinità, intercorrenti tra il disponente e il beneficiario (non con il trustee) ai fini della determinazione delle aliquote. Si precisa, inoltre, che «al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 1, del Tus, in base al quale: «L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi». Ciò posto, il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa».

Secondo tale ricostruzione, dunque, i beni «hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari» per cui «la devoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore» (vedi circolare 3/2008). La tassazione, dunque, si realizza al momento della separazione/segregazione dei beni, in termini di "anticipazione" del prelievo rispetto al futuro arricchimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA